

dell'una importati od esportati nei porti dell'altra pagheranno gli stessi balzelli e godranno dei medesimi privilegi come se fossero introdotti ed esportati da navigli nazionali; e le gabelle di tonnellaggio, fanale, porto e pilotaggio saranno le stesse pei bastimenti delle due repubbliche (art. 10 al 17).

Le parti contraenti potranno nominare consoli per la protezione del rispettivo loro commercio, l'una nel territorio dell'altra, eccettuando nullameno i punti ch'esse giudicheranno convenienti. Il console generale rispettivo avrà diritto di eleggere curatori pei beni d'un cittadino che fosse morto senz'aver fatto alcuna disposizione testamentaria.

Santiago di Chili, il 20 novembre 1826 decimosettimo della libertà dei due Stati.

Firmato dal generale don Ignacio Alvarez de Tomas, ministro plenipotenziario della repubblica Argentina, e don Manuel y Gandarillas vicepresidente della repubblica del Chili (1).

*Adozione del sistema repubblicano e della costituzione fatta dal congresso della nazione Argentina.* Nel 27 gennaio 1825 il governo di Buenos-Ayres aveva accettato il carico imposto dall'art. 7 della legge fondamentale. Nel mese di aprile 1825 il congresso adottò una legge per sollecitare il comitato incaricato della compilazione della costituzione di presentare il suo lavoro. Nel mese di giugno fu spedito un indirizzo a tutte le provincie chiedendo ad esse di far conoscere la forma di governo che preferissero. Le une si decisero in favore d'un governo centrale come quello della Columbia; le altre si pronunciarono per un sistema federativo, simile a quello degli Stati Uniti e del Messico.

Il 18 maggio progetto d'un decreto della camera dei rappresentanti relativo alla base d'una costituzione. Le provincie debbon essere consultate sulla forma del governo la più propria a stabilire e conservar l'ordine, la libertà e la prosperità nazionale (2).

(1) Questo trattato non è stato ratificato.

(2) *El Argos de Buenos-Ayres*, n.º 155.